



Ordine

dei tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
Gorizia . Pordenone . Trieste . Udine

Webinar

*Il superamento del vincolo di esclusività:
nuovo capitolo di storia per le professioni
sanitarie?*

Venerdì 22 settembre 2023

Avv. Salvatore Spitaleri – consulente Ordine TSRM PSTRP FVG

Rapporto organico



- Art. 98 Costituzione: *I pubblici impiegati sono al servizio della Nazione*
- Art. 54: adempimento delle pubbliche funzioni *con disciplina ed onore*
- Art. 97 : accesso ai pubblici impieghi per *concorso*; *principio del buon andamento della pubblica amministrazione*; *riserva relativa di legge* sull'organizzazione dei pubblici uffici
- Art. 28 Responsabilità diretta dei dipendenti pubblici civile penale e amministrativa per gli atti compiuti in violazione dei diritti.

Le fonti

- Articolo 4, comma 7, L. 412/1991 “Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso”

II T.U.P.I.

T.U.P.I. (Dlgs 165/2001)

Art. 53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle **incompatibilità** dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Il passo in avanti

- **La legge di conversione del d.l. bollette**
- Sulla [Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2023, n. 124](#) è stata pubblicata la **Legge 26 maggio 2023, n. 56 (testo in calce)**, conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34](#), recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, con entrata in vigore dal 30 maggio.

Superamento, abolizione o ...

- il testo del novellato articolo 3-quater del D.L. 127/2021:
- 1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo.».
- 2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.

Un passo avanti ...

- In particolare è stato differito, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025, il termine ultimo di vigenza dell'articolo ed è stato fatto venir meno il limite delle quattro ore settimanali (elevato ad otto ore settimanali dall'articolo 4, comma 8-ter del D.L. 198/2022 convertito dalla L. 14/2023) eccedenti l'orario di servizio, all'interno delle quali il personale del ruolo sanitario del comparto può effettuare attività lavorativa in deroga alle incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .

Le Regioni non stanno a guardare...

- La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano con il presente Documento, a fronte del carattere piuttosto generico e lacunoso della previsione legislativa, intende fornire un contributo utile al fine di una omogenea e coerente interpretazione e applicazione delle disposizioni legislative indicate in oggetto, ferma restando la possibilità per le Regioni e le Province autonome, nonché per le aziende ed enti del SSN, di effettuare, nell'ambito del quadro qui delineato, scelte ulteriori in relazione alle proprie caratteristiche ed esigenze locali. Sono inoltre fatte salve le diverse e ulteriori indicazioni che dovessero essere adottate dai Ministeri competenti

Cosa dicono le Regioni

- a) ci si riferisce a **personale delle professioni sanitarie del comparto sanità (con esclusione quindi del personale della dirigenza)** presso aziende e enti del SSN o comunque con rapporto di lavoro pubblico;
- b) l'attività autorizzabile è riferita **esclusivamente a attività riconducibili alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l'abilitazione all'esercizio;**
- c) il personale autorizzato può espletare **solo prestazioni professionali al di fuori dell'azienda** o ente di appartenenza, con esclusione di qualsiasi attività professionale "intra moenia";
- d) è ammissibile il **conferimento di incarichi libero professionali** da parte di altre **strutture pubbliche**, anche del SSN, e l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con **strutture private anche accreditate**. Risulta altresì possibile **l'esercizio di attività libero professionali** a favore di singoli utenti, naturalmente previa apertura di posizione fiscale e contributiva;

Cosa dicono le Regioni

- e) è ritenuta indispensabile, da parte delle Aziende, una **attenta valutazione di ogni singola richiesta** di autorizzazione per accertare **l'insussistenza di qualsiasi conflitto di interesse**, in particolare qualora la stessa richiesta riguardi lo svolgimento di incarichi presso soggetti accreditati, in ambito sanitario e socio-sanitario, con i quali l'azienda o ente di appartenenza del professionista abbia stipulato accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992, **tenuto conto, nello specifico, del ruolo ricoperto dal dipendente nella stessa azienda o ente e della tipologia di attività svolta.**
- f) sono **molti ampi i poteri di valutazione del datore di lavoro**, in quanto l'autorizzazione va riferita a tutte le modalità di svolgimento della prestazione di attività esterna al datore di lavoro, tanto da essere **compatibile con l'orario di lavoro e l'orario di servizio del dipendente e più in generale con l'organizzazione aziendale** e non sia quindi, tra l'altro, di **ostacolo alla programmazione ed all'effettuazione dei turni di lavoro e a quelli di pronta disponibilità.**

Quindi

- Leggere con attenzione regolamentazione regionale e aziendale;
- Avere consapevolezza che allo stato orizzonte è 31.12.2025;
- Proporre domanda, avendo contezza, dei costi/benefici

